

	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO / VIA ALLA CHIESA 10 – 6874 CASTEL SAN PIETRO	M-04.02
MODULO		
Decorrenza: 21.11.2025	DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL LUOGO DI DIMORA DEI MINORENNI	Pagina 1 di 2

Dichiarazione concernente il luogo di dimora di figli minorenni, in caso di domicili separati dei genitori aventi l'autorità parentale congiunta, in osservanza dell'art. 301a del Codice Civile Svizzero

Questa dichiarazione ha validità unicamente se unita alla notifica di arrivo, di partenza o cambio di indirizzo, secondo le disposizioni legali in vigore concernenti l'obbligo di notifica.

Dati dei titolari dell'autorità parentale

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA

Dati su figli minorenni *

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA

*In caso di più di cinque bambini utilizzare un'altra dichiarazione.

La persona sottoscritta con autorità parentale dichiara, che la notifica di arrivo, di partenza o cambio di indirizzo, del minore/dei minori sopra menzionato/i, **avviene con il consenso dell'altra persona detentrice dell'autorità parentale congiunta e che non vi sono misure di protezione, decise dal giudice o dall'autorità di protezione dei minori, in merito al luogo di dimora.**

La stessa attesta inoltre di aver preso atto del contenuto dell'articolo 301a del Codice Civile Svizzero, riportato sul retro del presente formulario.

Il Controllo abitanti si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente formulario.

La presente dichiarazione è facoltativa nel caso in cui entrambi i genitori si presentano personalmente e simultaneamente presso i nostri uffici.

Osservazioni:.....

Luogo e data:

Firma:

Determinazione del luogo di dimora

Art. 301a

¹L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

²Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

- a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o
- b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.

³Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

⁴Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.

⁵Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

Luogo e data:

Firma: